



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 3 dicembre 2008

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la fissazione delle misure forfetarie per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali inviati in missioni istituzionali

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 84, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, come novellato dall'articolo 2, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che agli amministratori locali in missione sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTA la nota del 30 giugno 2008 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la prima versione dello schema di decreto concernente la fissazione delle misure forfetarie per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali inviati in missioni istituzionali;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 10 e 24 luglio, 23 settembre e 1° ottobre 2008 ed, in particolare, il testo dello schema di decreto in argomento concordato nel corso dell'ultima riunione tecnica ed in pari data diramato (All.1);

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto in argomento;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'articolo 2, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sullo schema di decreto del Ministro





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la fissazione delle misure forfetarie per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali inviati in missioni istituzionali (All.1).

Il Segretario
Dott. Pino Ongari
Pino Ongari



Il Ministro dell'interno
On.le Roberto Maroni
Roberto Maroni

Att. 1



Decreto interministeriale n.del

Fissazione delle misure forfetarie per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali inviati in missioni istituzionali

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 84, co.1)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'articolo 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, recante la modifica dell'articolo 84 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la previsione della sostituzione dell'indennità precedentemente percepita dagli amministratori locali in caso di missione istituzionale fuori dal capoluogo dell'ente di appartenenza, con un rimborso forfetario onnicomprensivo;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del....;

DECRETANO

Articolo 1
(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.


2. Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all'estero.


Articolo 2

(Misure del rimborso per missioni nel territorio nazionale)

1. In occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il seguente rimborso forfetario:

- a. Euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b. Euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c. Euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;




d. Euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

Articolo 3

(Misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale)

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso previste dall'articolo 2 possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%. Tale incremento, anche se già deliberato, non si applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In assenza di specifica deliberazione l'ente locale applica le medesime misure di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che non prevedano il pernottamento si applicano le misure previste all'art. 2, comma 1, lett. c) e d).
4. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.

Articolo 4

(Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali)

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'articolo 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi.
2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



10/10/08

